

STATUTO

Associazione di Volontariato "MeteoApuane ODV"

ARTICOLO 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "MeteoApuane ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel comune di Massa e con durata illimitata.

ARTICOLO 2 – Scopo, finalità e attività

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

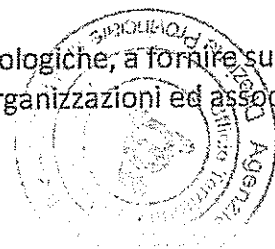
v) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

2.2 Le finalità dell'associazione sono lo studio, lo sviluppo e la divulgazione delle scienze meteorologiche, climatologiche, idrologiche, ambientali e delle loro molteplici espressioni sul territorio nonché dei loro effetti sulle popolazioni e sugli ecosistemi locali, con particolare riguardo alle realtà microclimatiche e climatologiche su scala locale, provinciale e regionale. L'associazione si propone di tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente in relazione alle conoscenze di cui sopra.

2.3 L'associazione, in conformità all'atto di costituzione ed ai fini di solidarietà sociale e protezione civile, intende perseguire i seguenti scopi:

- osservazioni e previsioni dei fenomeni meteorologici;
- incremento della precisione delle previsioni meteorologiche fornite dall'associazione stessa;
- studio dei fenomeni meteorologici, anche estremi e/o calamitosi, al fine di comprenderne e prevederne la genesi, l'instaurarsi, l'evolversi e il dissiparsi;
- studio del clima e dei suoi mutamenti, specie a scala locale;
- studio e divulgazione attiva a favore della popolazione del territorio provinciale, mediante l'organizzazione di convegni, incontri pubblici e nelle scuole e attraverso l'utilizzo di canali quali Internet e media locali;
- divulgazione delle conoscenze e delle informazioni e la promozione di attività educative e formative valorizzando la natura e l'ambiente;

2.4 L'associazione può adoperarsi, specie in caso di avverse condizioni meteorologiche, a fornire supporto scientifico ed eventualmente allertare le istituzioni locali pubbliche e private, le organizzazioni ed associazioni



di Protezione Civile, e qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta, attraverso qualsiasi canale di comunicazione, e, di conseguenza, a supportare le operazioni di competenza di ciascuna organizzazione operante sul territorio locale per la tutela e la protezione della popolazione, delle infrastrutture, della natura e dell'ambiente.

2.5 L'associazione, in conformità all'atto di costituzione ed ai fini di solidarietà sociale, intende raggiungere i predetti scopi attraverso le seguenti attività:

- elaborare e diffondere propri bollettini di previsione, a mezzo internet, stampa, ecc.;
- creare e sviluppare una rete a di rilevamento meteorologico su scala provinciale, composta da numerose stazioni meteo automatiche professionali, in osservanza delle norme dell'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia (OMM);
- progettare e installare apparati e strumenti tecnologicamente avanzati in riferimento al punto precedente; raccogliere, elaborare, archiviare, divulgare e pubblicare dati, misure e osservazioni di qualsiasi natura sulla propria attività;

- sviluppare, eseguire e pubblicare gli studi e i progetti relativi ai propri scopi attraverso la realizzazione di pubblici incontri, corsi meteo-didattici gratuiti e la realizzazione di proprie pubblicazioni;

- organizzare e condurre incontri, seminari, conferenze, convegni, dibattiti, manifestazioni, corsi e lezioni ed altre attività educative e formative inerenti il proprio oggetto; tali attività saranno inoltre mirate a favorire l'aggregazione sociale e l'intrattenimento tra le persone, con un particolare riguardo ad iniziative in favore delle fasce più deboli come i bambini;

- porre in essere altre iniziative volte a richiamare l'interesse della pubblica opinione locale, provinciale, regionale e nazionale sull'oggetto della propria attività, anche attraverso i quotidiani e periodici, carta stampata, le emittenti televisive e radiofoniche locali ed attraverso l'utilizzo del canale Internet;

- stabilire e sviluppare collaborazioni con Enti, Associazioni, Organizzazioni pubbliche e private, Istituzioni e quanti altri aventi finalità simili o complementari con le proprie; aderire ad altri Enti o Organismi pubblici o privati, o gruppi di studio, anche internazionale, che si prefiggano i medesimi scopi o finalità affini o complementari, comunque non contrastanti con le proprie, in diversi ambiti d'intervento.

2.6 Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.7 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

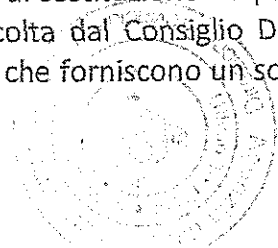
2.8 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi (attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3 – Ammissione e numero degli associati

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.2 Sono aderenti dell'associazione (soci) coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno



economico alle attività dell'associazione, nonché nominare aderenti "onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

- sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- sono soci ordinari coloro che, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione, versano annualmente la quota di adesione stabilita dall'assemblea generale dei soci;
- sono soci sostenitori coloro che intendono distinguersi nel sostegno finanziario dell'Associazione e, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione, versano un ulteriore contributo volontario, oltre la quota associativa annuale; i soci sostenitori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci fondatori e ordinari.
- sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le istituzioni che hanno contribuito in maniera determinante e si sono distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'Associazione.

3.3 La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, ad eccezione dei soci onorari, i quali possono essere esonerati dal versamento della quota di adesione annuale.

3.4 Il numero degli aderenti è illimitato, nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione. Tutti gli aderenti (sia uomini che donne) hanno parità di diritti e doveri.

3.5 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione (e le sue finalità educative). I criteri per inoltrare la domanda sono:

- a mezzo lettera scritta autografata indirizzata al Consiglio Direttivo;
- recandosi in sede e compilando l'apposito modulo.

3.6 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

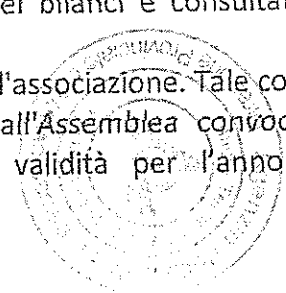
3.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4 – Diritti e obblighi degli associati

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- di votare direttamente o per delega;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

4.2 Gli associati devono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Tale contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. La quota associativa è annuale ed ha validità per l'anno solare,



- indipendentemente dalla data d'iscrizione del socio. Essa non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente.

4.2 Gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea, oltre ad eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea stessa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- a rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ARTICOLO 5 – Perdita della qualifica di associato

5.1 Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per grave comportamento *contrastante con gli scopi statutari*;
- per persistente e grave violazione degli obblighi statutari;
- per mancato versamento della quota annuale sociale;
- per danni morali e materiali di una certa gravità arrecati all'associazione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto* e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere *dall'associazione* deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo *scadere dell'anno in corso*, purché sia fatta *almeno 3 mesi prima*. La decadenza per mancato versamento della quota annuale dei soci nel termine stabilito dal Consiglio Direttivo, è automatica.

5.4 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 – Organi

6.1 Sono organi dell'associazione:

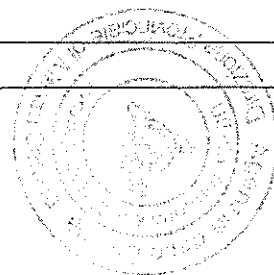
- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

6.2 Gli organi sociali *hanno durata triennale e possono essere riconfermati*.

6.3 Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7 – Assemblea

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti (soci) all'Associazione.



7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione ma in caso di sua assenza l'assemblea elegge un proprio presidente e un segretario verbalizzante che accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

7.5 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.6 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di un terzo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

7.7 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta spedita a mezzo posta ordinaria e/o via mail e/o messaggio telematico contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

7.8 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.9 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento e la nomina di uno o più liquidatori
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e in particolare:

- in merito alla programmazione delle attività dell'associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- ratificare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

7.10 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.11 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.12 Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

7.14 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.15 Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti



ARTICOLO 8 – Consiglio Direttivo

8.1 Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica;
- deliberare l'ammissione e degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soci nonché esperti esterni senza diritto di voto.

8.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

8.6 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

8.7 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso dell'anno devono essere convalidate dalla prima assemblea generale convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

8.8 Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 8.

8.9 Tutti i membri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.10 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.11 Il potere di rappresentanza attribuito al consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

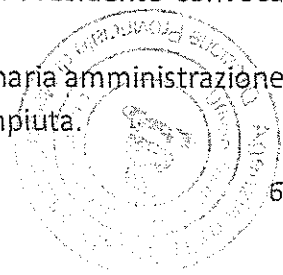
ARTICOLO 9 – Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.3 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

9.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.



9.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 11 – Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 12 – Risorse economiche

12.1 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

12.2 Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 13 – Bilancio di esercizio

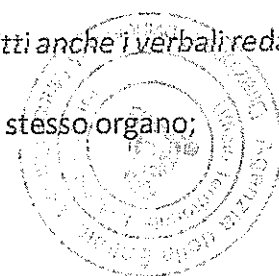
13.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

13.2 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 14 – Libri

14.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;



libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- preavviso scritto al presidente dell'associazione di almeno 15 giorni.

ARTICOLO 15 – Volontari

15.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

15.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

15.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

15.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

15.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

15.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ARTICOLO 16 – Lavoratori

16.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

16.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

17.1 In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

17.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 18 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



